



# CITTA' DI AVIGLIANA

## AREA TECNICA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

### DECRETO N° 298 DEL 19/11/2025

**Oggetto : DETERMINAZIONE DURATA VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI)  
INVERNO E ESTATE ANNO 2026 E ULTERIORI DISPOSIZIONI**

**IL DIRETTORE AREA LAVORI PUBBLICI**

Premesso che:

- la Legge Regionale 28/1999, all'art. 14 comma 2, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della Legge Regionale n. 3/2011, attribuisce alla Giunta Regione la competenza a determinare annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali e estive (c.d. saldi), mentre ai comuni compete la fissazione della durata delle vendite, per un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;
- la Regione Piemonte ha esercitato la propria competenza con D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018;
- la Regione Piemonte con nota prot. n. 00019016 del 14/11/2025 ha comunicato le date di inizio delle vendite di fine stagione per l'anno 2026, e precisamente:
  - ☐ **per i saldi invernali: 3 gennaio 2026**
  - ☐ **per i saldi estivi: 4 luglio 2026**
- Visto l'art. 14 bis della Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28, che prevede il divieto di effettuazione delle vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti alla data di inizio dei saldi;
- Rimane fermo, come ribadito dalla deliberazione della Regione:
  - che la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalla suddetta data di inizio;
  - che al Comune compete definire la scansione temporale delle otto settimane di durata;
  - che l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni individuate dal Comune, ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione;
- Dando atto che, per consolidata tradizione, il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto nel nostro territorio in un'unica scansione della durata massima consentita dal disposto normativo, per cui non si ravvisano ragioni per modificare l'abitudine ormai acquisita dagli operatori del settore e dai clienti;
- Vista la L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 3 dell'11 marzo 2015;
- Vista la D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018;
- Vista la L.R. n. 30 del 7 dicembre 2021;

## **DISPONE**

**1. per la STAGIONE INVERNALE 2026 la scansione temporale di durata delle vendite di fine stagione è fissata in otto settimane continuative, per il periodo**

**DAL 3 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2026 COMPRESI**

**2. per la STAGIONE ESTIVA 2026 la scansione temporale di durata delle vendite di fine stagione è fissata in otto settimane continuative, per il periodo**

**DAL 4 LUGLIO AL 29 AGOSTO 2026 COMPRESI**

## **RENDE NOTO**

1. ai sensi dell'art. 14 della L.R. 28/1999, come modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 3/2015, l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento stabilite dal comune a tutela dei consumatori **(non è più prevista la comunicazione al Comune);**

2. ai sensi dell'art. 15 comma 3 della citata legge regionale, «nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità, è vietato l'uso della dizione “vendite fallimentari”, come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone»;

3. ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999 e s.m.i., «nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto»;

4. ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i., «lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto»;

5. l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato il 06/09/2005, n. 206;

6. in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verranno applicate le sanzioni nei termini di legge

## **INFORMA**

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**Il Direttore Area Lavori Pubblici**  
**IRENE ANSELMi / ARUBAPEC S.P.A.**  
*(sottoscritto digitalmente)*

